



Sentenza n. 328/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati

Paolo Novelli	Presidente
Rossella Cassaneti	Giudice
Michele Minichini	Giudice - relatore

ha pronunciato il seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 74122 R.G. promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di Lacasella Pierpaolo (LCSPPL64H05H501M), residente in Bari alla via del Faro n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Mastroviti (MSTFLV49E21A662F), con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Carlo Poerio n. 53 (studio avv. Marco Ganguzza).

Visti gli atti del giudizio e uditi nella Camera di consiglio del giorno 16.5.2024, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Antonella Sorrentino, il relatore Michele Minichini, il rappresentante del Pubblico Ministero il SPG Flavia Del Grosso e per il convenuto l'avv. Giuliana Gaudioso per delega dell'avv. Fulvio Mastroviti.

Fatto e Diritto

1. Con atto depositato in data 24 ottobre 2023 e ritualmente notificato in data 26 ottobre 2023, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha citato in giudizio, unitamente ad altri militari, l'odierno convenuto, nella qualità di Comandante del Reparto Supporti Generali del Comando Logistico Sud di Napoli nel periodo di ottobre 2009/ottobre 2010, per chiederne la condanna, a titolo di colpa grave, al pagamento in favore del Ministero della Difesa della complessiva somma di euro 35.350,56 di danno patrimoniale oltre interessi legali, rivalutazione e spese di giudizio, per il pregiudizio erariale arrecato al Ministero della Difesa a seguito dell'irregolare corresponsione del compenso forfettario di impiego in violazione dell'art. 3 della legge 29.3.2001 n. 86 e della disciplina di settore che prescrive le modalità e le condizioni per l'erogazione della predetta indennità.

2. Nella comparsa di costituzione del 5 febbraio 2024 la difesa del convenuto ha chiesto l'ammissione al rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 c.g.c. per un importo pari al 30% di quanto contestato dall'attore erariale; in seguito in data 19 febbraio 2024 ha depositato il parere della Procura regionale che ha ritenuto congrua la somma di euro 10.605,00 proposta dal convenuto atteso che nel caso in esame non sussisterebbe alcun doloso arricchimento.

3. Nell'udienza camerale del 21.3.2024 la difesa del convenuto si è riportata all'istanza di ammissione al rito abbreviato e il

rappresentante del Pubblico ministero ha confermato il parere espresso.

4. Con il Decreto n. 4 del 4 aprile 2024 questa Sezione ha accolto la richiesta di rito abbreviato, determinando in € 10.605,00 l'importo dovuto e corrispondente al trenta per cento della pretesa risarcitoria azionata dall'attore erariale.

Nel predetto Decreto la Sezione ha anche tenuto conto dell'importo di € 9.245,59 già versato dal convenuto in seguito a un'indagine amministrativo-contabile interna, afferente ai medesimi fatti oggetto della presente fattispecie, e che il Ministero della Difesa, nel contestare un danno erariale di euro 28.056,00, ha recuperato a partire dal mese di settembre 2022 con trattenute mensili di € 486,61; pertanto complessivamente il quantum debeatur da versare in un'unica soluzione a saldo è stato definito in € 1.359,41.

5. Con la nota del 14.5.2024 la difesa del convenuto ha depositato l'attestazione del Polo di Mantenimento Pesante Sud dell'Esercito di avvenuta ricezione del pagamento della somma di € 1.359,41 costituente il pagamento integrale del quantum ritenuto congruo da questa Sezione con il Decreto n. 4/2024.

6. All'odierna udienza del 16.5.2024, verificati gli atti e udite le parti, la Sezione ritiene di potere pervenire a una pronuncia di definizione del presente giudizio ai sensi dell'art. 130 comma 8 c.g.c. Infatti, va rammentato come detta norma abbia introdotto il rito

abbreviato in funzione “deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario”. Tale istituto permette al convenuto in primo grado, previa acquisizione del concorde parere della Procura, di richiedere, nella memoria di costituzione, la definizione alternativa del giudizio attraverso la corresponsione di una somma non superiore al 50% di quanto richiesto in citazione. Nell’ambito di tale giudizio l’organo decidente è chiamato ad accertare, sulla base di una cognizione allo stato degli atti, la sussistenza delle condizioni formali di ammissibilità dell’istanza e la congruità della somma proposta per la definizione della controversia, tenuto conto della gravità della condotta e dell’entità del danno (Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 142/2018).

Nel caso di Lacasella sussistono tutti i presupposti di legge per la positiva conclusione dell’accordato rito premiale in quanto risultano regolarmente versate le somme determinate con il decreto n. 4/2024 di questa Sezione.

7. Le spese di lite vanno poste a carico del convenuto, ivi compresa la fase di merito e limitatamente alla quota di sua debenza, in base al principio della soccombenza virtuale e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, definisce

il presente giudizio ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.g.c. e dichiara che nulla è più dovuto da parte del convenuto Lacasella Pierpaolo (LCSPPL64H05H501M) in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa dedotta nel presente giudizio.

Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio, ivi compresa la fase di merito e limitatamente alla quota di sua debenza, liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 16.5.2024.

Estensore	Presidente
Michele Minichini	Paolo Novelli
(firma digitale)	(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 14/06/2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli
(firma digitale)